



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Fombio (LO) - Via Roma n° 83 - CAP 26861 –
Tel. 0377/32362 int. 4 - Fax 0377/430422
comune.fombio@pec.regione.lombardia.it –
segreteria@comune.fombio.lo.it
www.comune.fombio.lo.it

Prot. 4289 C. ____ Cl. ____ F. ____

Lì 08.07.2020

ORDINANZA del Sindaco n. 4 del 08/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ALLO SCOPO DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN RELAZIONE ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'art.1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Che pertanto dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- Che successivamente al 18.05.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le predette attività, nonché nei parchi e aree gioco attrezzate si sono verificati assembramenti di persone e evidenti violazioni dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- Che nell'ambito del territorio comunale di Fombio vi è la presenza di alcuni esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, che specialmente e prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per una moltitudine di persone che creano assembramento;
- Che nell'ambito dei parchi pubblici cittadini, specialmente e prevalentemente in orari serali e notturni, si radunano numerosi adolescenti e giovanissimi che, con l'inizio del periodo estivo e provenienti anche dai Comuni limitrofi, hanno fissato nel suddetto parco pubblico un noto punto di ritrovo di forte attrattiva che provoca un grave fenomeno di assembramento;
- Che, da specifica osservazione delle forze di polizia nonché della popolazione residente in zona, detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna, e grave oltre che per il mantenimento delle condizioni di sicurezza sanitaria, anche in termini di disturbo della quiete pubblica e del rispetto dell'area verde e delle attrezzature ed arredi del parco;



VALUTATO

Che per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, le modalità di consumo, vendita e somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso a volte di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;
- l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33;
- il DPCM dell'11 giugno 2020 e relativi allegati;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 29/06/2020 n.573.

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso dalla data di emissione della presente e sino al 31.07.2020, a decorrere dalle ore 20,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo di tutti i giorni della settimana:

- 1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita;
- 2) è consentita l'attività per consegna a domicilio, congiuntamente agli alimenti, di bevande di qualsiasi gradazione;
- 3) è vietata la consumazione di bevande di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, eccetto nei pubblici esercizi con le modalità sotto indicate:
 - a) è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto tali esercizi pubblici potranno effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei propri locali o nei plateatici con servizio al tavolo nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

In tutti i giorni della settimana, limitatamente alle aree dei parchi pubblici cittadini, onde evitare situazioni di assembramento:

- è vietato svolgere giochi di gruppo di qualsiasi genere (es. gioco del pallone, basket, pallavolo, ecc.);
- è vietato l'accesso dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35 con la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

SI RISERVA di adottare ulteriori o altri provvedimenti, di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine l'incarico della esecuzione della presente Ordinanza.

A insindacabile giudizio delle forze di Polizia richiamate o presenti, valutata la situazione circa gli eventuali assembramenti in atto, gli operanti potranno ordinare in tutta la città di Fombio agli esercenti di serrare i propri locali.

DISPONE

che alla presente Ordinanza, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio online e la pubblicazione sul sito del Comune di Fombio, ovvero la trasmissione agli organi di Polizia.

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco-Ufficiale di Governo del Comune di Fombio

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R., ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).

Il Sindaco
Avv. Davide Passerini

Nr.Rg.N. ___ /2020

Comune di Fombio (Lo)
RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto _____

Messo Comunale del Comune di Fombio ho notificato il su esteso atto nr.04/2020 R.O. Prot.4289/2020
ORDINANZA del Sindaco n. 4 del 08/07/2020 CONTINGIBILE ED URGENTE ALLO
SCOPO DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME
VIGENTI IN RELAZIONE ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

diretto a

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____

nel Comune di Fombio via _____

consegnandolo a _____

con sede in Fombio _____ via _____

in qualità di _____

Fombio, li _____

Il Ricevente

.....

Il Notificatore

.....